



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

Legge regionale 3 marzo 2017 n. 6 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 10 suppl. dell'8 marzo 2017. 2

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 8

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) e alla legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) 3

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 9

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali 4

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 10

Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo 5

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 11

Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 7

Supplemento n. 13 - Giovedì 30 marzo 2017

Avviso di rettifica

Legge regionale 3 marzo 2017 n. 6 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 10 suppl. dell'8 marzo 2017

All'art. 2, comma 1, lett. b) della legge in oggetto laddove si modifica l'articolo 66 della l.r. 33/2009, il testo corretto risulta essere il seguente:

«3. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'ATS. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora entro sessanta giorni l'ATS non gli abbia comunicato l'avvio del procedimento di cui all'articolo **64**.»

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 8
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) e alla legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifica alla l.r. 24/2006)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2017».

Art. 2
(Modifica alla l.r. 5/2013)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1474 del 14 marzo 2017)

Supplemento n. 13 - Giovedì 30 marzo 2017

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 9
Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

**(Modifiche alla l.r. 6/2010 concernenti
la disciplina delle vendite di liquidazione e promozionali)**

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 dell'articolo 114 le parole «, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre» sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 116 le parole «, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre» sono soppresse.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1475 del 14 marzo 2017)

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 10
Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 31, primo comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è istituito il fattore famiglia lombardo quale specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia.

2. Ai fini della presente legge si intende per fattore famiglia lombardo un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni, negli ambiti di applicazione stabiliti dall'articolo 2 e secondo i principi previsti dall'articolo 3.

3. I criteri e le modalità attuative del fattore famiglia lombardo sono stabiliti ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, previa consultazione dell'Osservatorio sull'attuazione del fattore famiglia lombardo costituito con le modalità di cui all'articolo 4 e sentite le competenti commissioni consiliari, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2
(Ambiti di applicazione del fattore famiglia lombardo)

1. Il fattore famiglia lombardo può trovare applicazione, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione delle prestazioni, nell'ambito sociale e nella quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie, nel sostegno per l'accesso all'abitazione principale, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei servizi scolastici e di formazione anche per favorire la libertà di scelta educativa, nel trasporto pubblico locale e nei servizi al lavoro.

2. In fase di prima applicazione, coincidente con il primo triennio dall'entrata in vigore, il fattore famiglia lombardo trova immediata applicazione con riferimento:

- ai componenti buono scuola e buono libri della Dote Scuola;
- ai progetti di inserimento lavorativo - PIL;
- ai contratti di locazione a canone concordato ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- al trasporto pubblico locale.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, da sottoporre al parere delle commissioni consiliari competenti, può estenderne l'applicazione ad ambiti di cui al comma 1, anche in relazione alla valutazione degli effetti prodotti negli ambiti di cui al comma 2.

Art. 3
(Principi per la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo)

1. Nella determinazione dei criteri e delle modalità attuative del fattore famiglia lombardo, la Giunta regionale, tenuto conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidò, si attiene ai seguenti principi:

- previsione di ulteriori franchigie, integrative di quelle nazionali, in base al numero di componenti del nucleo familiare anche in relazione al computo del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- definizione di ulteriori specifiche agevolazioni, a parità di altri fattori, in presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
- definizione di una scala di equivalenza che tenga conto della situazione reddituale e patrimoniale, posseduta anche all'estero, rapportata alla composizione del nucleo familiare, all'età dei figli e allo stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, al contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Lombardia, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti e di disabili, per le madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia lombardo viene applicato.

2. La Regione garantisce ai cittadini la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia lombardo.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge i componenti dei nuclei familiari che abbiano adempiuto al pagamento delle imposte regionali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Sono esclusi dai benefici previsti dalla legge i nuclei familiari:

- che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
- che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

Art. 4
(Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia lombardo e ne determina il regolamento.

2. L'Osservatorio è composto da nove membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative iscritte nel Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, uno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e uno espressionista del mondo accademico. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

3. L'Osservatorio effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia lombardo sull'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.

4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nell'agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché nel tutelare la famiglia attraverso adeguate politiche sociali, economiche e fiscali.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- numero e caratteristiche delle famiglie coinvolte;
- numero dei comuni che hanno accolto e applicato il provvedimento;
- eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge, comprese quelle evidenziate dai soggetti interessati.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti. In particolare, la Giunta deve dare atto, nella relazione annuale di cui al comma 2, dell'attività di monitoraggio sull'at-

Supplemento n. 13 - Giovedì 30 marzo 2017

tuazione del fattore famiglia lombardo svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 4.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Alla fase di prima applicazione del fattore famiglia lombardo, come prevista al comma 2 dell'articolo 2, sono destinati 1.500.000,00 euro per il 2017 e corrispondenti risorse per il 2018 e il 2019 nell'ambito delle risorse stanziata a bilancio alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 05 «Interventi per le famiglie» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1478 del 14 marzo 2017)

Legge regionale 27 marzo 2017 - n. 11
Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale
dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.

Art. 2
(Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno a un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, definendone modalità e criteri d'iscrizione.

2. Al fine di migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite; la partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati valutando le priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche indicate su base provinciale dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero dell'Interno, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari.

Art. 3
(Formazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Regione Lombardia contribuisce finanziariamente, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. La Direzione regionale del Vigili del Fuoco, soggetto formatore, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari, valuta le priorità dei processi formativi da attuare, per consentire l'uniforme operatività sul territorio regionale.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Alla spesa per l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle dotazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, prevista per l'anno 2017 in euro 500.000,00, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 11 «Soccorso Civile», programma 01 «Sistema di protezione civile» - Titolo 2 e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese destinate alle attività di formazione, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificate in euro 150.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse già allocate alla missione 11 «Soccorso Civile», programma 01 «Sistema di protezione civile» - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Dal 2018 alla spesa dei commi 1 e 2 si provvede con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2017

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1481 del 14 marzo 2017)